

Bruxelles, 4 novembre 2021 (OR. en)

13316/21 ADD 2

Fascicolo interistituzionale: 2021/0345(NLE)

**PECHE 394** 

### **PROPOSTA**

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	3 novembre 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 661 final - ANNNEX 2 - 9
Oggetto:	ALLEGATI della Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 661 final - ANNNEX 2 - 9.

All.: COM(2021) 661 final - ANNNEX 2 - 9

13316/21 ADD 2 bp

LIFE.2



Bruxelles, 3.11.2021 COM(2021) 661 final

ANNEXES 2 to 9

### **ALLEGATI**

### della

## Proposta di regolamento del Consiglio

che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

IT IT

### **ALLEGATO II**

# SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM 7e

# Capo I Disposizioni generali

### 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (UE) 2019/472, e che si trovano nella divisione CIEM 7e.
- 1.2. Le navi che utilizzano reti fisse aventi dimensione di maglia pari o superiore a 120 mm e che, in base ai dati registrati, hanno un'attività di pesca comprovata inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti sono esentate dall'applicazione del presente allegato a condizione che:
  - a) nel periodo di gestione 2019 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;
  - b) non trasbordino pesce in mare verso altre navi;
  - c) ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2022 e il 31 gennaio 2023, una relazione sulle catture di sogliola registrate nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2022.

Se una di tali condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.

### 2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

- a) "gruppo di attrezzi": il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:
  - i) sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm; e
  - ii) reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm;
- b) "attrezzo regolamentato": una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;
- c) "la zona": la divisione CIEM 7e;
- d) "periodo di gestione in corso": il periodo dal 1° febbraio 2022 al 31 gennaio 2023.

### 3. LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolati nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non siano presenti nella zona per un numero di giorni superiore a quello indicato al capo III del presente allegato.

# Capo II Autorizzazioni

### 4. NAVI AUTORIZZATE

- 4.1 Uno Stato membro non autorizza l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano avuto un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2018, escluse le attività di pesca risultanti dal trasferimento di giorni tra pescherecci, a meno che non provveda a vietare la pesca nella zona per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
- 4.2 Tuttavia, una nave con un'attività di pesca comprovata svolta con un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un attrezzo differente, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con l'attrezzo regolamentato.
- 4.3 Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non è autorizzata a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non le sia assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non le siano concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o 11 del presente allegato.

# Capo III

# Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione

### 5. NUMERO MASSIMO DI GIORNI

Nel periodo di gestione in corso, il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

### Tabella I

Numero massimo di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati nel periodo di gestione in corso

Attrezzo regolamentato	Numero mass	simo di giorni
Sfogliare aventi dimensione di maglia ≥ 80 mm	Belgio	pm
	Francia	pm
Reti fisse aventi dimensione di maglia ≤ 220 mm	Belgio	pm
	Francia	pm

#### 6 SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

6.1. Nel periodo di gestione in corso, uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema esso può autorizzare una nave che utilizza uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla tabella I a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello di cui alla

- stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato.
- 6.2. Il totale di chilowatt-giorni di cui sopra è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.
- 6.3. Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato indicato alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:
  - a) l'elenco delle navi autorizzate a pescare, con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
  - b) il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.
- 6.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro interessato ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.
- 7. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA
- 7.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio². Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta dello Stato membro interessato debitamente motivata. La domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna, che esse non riprenderanno mai più le attività di pesca.
- 7.2. Lo sforzo, misurato in chilowatt-giorni, esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi è diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso di detto anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.
- 7.3. I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

- 7.4. Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi indicato alla tabella I, un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:
  - a) gli elenchi delle navi ritirate, con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
  - b) l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.
- 7.5. Nel periodo di gestione in corso, gli Stati membri possono riassegnare eventuali giorni aggiuntivi in mare loro concessi a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.
- 7.6. Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo indicato nella tabella I è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.
- 8. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA
- 8.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi tra il 1° febbraio 2022 e il 31 gennaio 2023 in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato, in particolare, sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati stabiliti nel regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup> e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.
- 8.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario e al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.
- 8.3. Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.
- 8.4. Lo Stato membro che intenda continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione comunica a quest'ultima la propria intenzione quattro settimane prima dell'inizio del periodo durante il quale si applica il programma.

# Capo IV Gestione

### 9. OBBLIGO GENERALE

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

.

Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).

### 10. PERIODI DI GESTIONE

- 10.1. Uno Stato membro può suddividere i giorni di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione della durata di uno o più mesi civili.
- 10.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.
- 10.3. Lo Stato membro che autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato dimostra di aver adottato le misure precauzionali necessarie per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in tale zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

# Capo V Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

# 11. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO

- 11.1. Uno Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona per i quali è stato autorizzato a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti dalla nave e della rispettiva potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni) sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente e della rispettiva potenza motrice espressa in chilowatt. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.
- 11.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1 moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 11.3. Il trasferimento di giorni conformemente al punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.
- 11.4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione di dette informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2, del presente regolamento.

# 12. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona, per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, tra pescherecci battenti la loro bandiera, purché si applichino i punti 4.1, 4.3, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti di pesca corrispondenti.

# Capo VI Obblighi di comunicazione

### 13. RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

### 14. RACCOLTA DEI DATI PERTINENTI

Gli Stati membri raccolgono, con cadenza trimestrale, le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona da navi che utilizzano attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto nella zona da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di entrambi i tipi di navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

### 15. TRASMISSIONE DEI DATI PERTINENTI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati al punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2020 e 2021, sulla base del formato dei dati specificato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro	Stato membro Attrezzo		Dichiarazione dello sforzo cumulato
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabella III Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

	Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento <sup>(1)</sup> S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni	
(1)	Stato membro	3		Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui la nave è immatricolata	
(2)	Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti:	
				BT = sfogliare ≥ 80 mm	
				GN = reti da imbrocco < 220 mm	
				TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm	

	Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento <sup>(1)</sup> S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni				
(3)	Periodo di gestione	4		Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso				
(4)	Dichiarazione dello sforzo cumulato	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° febbraio al 31 gennaio del periodo di gestione pertinente				
(1)	Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.							

Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato	CFR	Marcatura	Durata del periodo di	Attrezzo notificato		Giorni ammissibili per l'utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati		Giorni di utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati			Trasferimento di					
membro		esterna	gestione	N. 1	N. 2	N. 3		N. 1	N. 2	N. 3		N. 1	N. 2	N. 3		giorni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)

Tabella V
Formato dei dati relativi alle navi

	Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento <sup>(1)</sup> S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1)	Stato membro	3		Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2)	CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) Numero unico di identificazione di un peschereccio

	Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento <sup>(1)</sup> S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
				Stato membro (codice alfa-3 ISO), seguito da una stringa di identificazione (nove caratteri); se la stringa contiene meno di nove caratteri, inserire degli zero aggiuntivi a sinistra
(3)	Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione <sup>4</sup>
(4)	Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi

Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

	Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento <sup>(1)</sup> S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni			
(5)	Attrezzo notificato	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti:			
				$BT = sfogliare \ge 80 \text{ mm}$			
				GN = reti da imbrocco < 220 mm			
				TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm			
(6)	Condizione speciale che si applica all'attrezzo o agli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato II in funzione dell'attrezzo prescelto e della durata del periodo di gestione notificati			
(7)	Giorni di utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato			
(8)	Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare "– numero di giorni trasferiti" e per i giorni ricevuti "+ numero di giorni trasferiti"			
(1)	Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.						

### **ALLEGATO III**


# ZONE DI GESTIONE DEI CICERELLI NELLE DIVISIONI CIEM 2a E 3a E NELLA SOTTOZONA CIEM 4

Ai fini della gestione delle possibilità di pesca dei cicerelli nelle divisioni CIEM 2a, 3a e nella sottozona CIEM 4 stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura specifici sono quelle indicate nel presente allegato e nella relativa appendice:

Zona di gestione dei cicerelli	Riquadri statistici CIEM			
1r	31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5			
2r	35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38-41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1			
3r	41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 e 48 G0			
4	38–40 E7–E9 e 41–46 E6–F0			
5r	47–52 F1–F5			
6	41–43 G0–G3; 44 G1			
7r	47–52 E6–F0			

# **Appendice**

# Zone di gestione dei cicerelli



### **[ALLEGATO IV]**

# CHIUSURE STAGIONALI AI FINI DELLA PROTEZIONE DEL MERLUZZO BIANCO IN FASE RIPRODUTTIVA

Le zone che figurano nella tabella sottostante sono chiuse alle attività di pesca con tutti gli attrezzi, esclusi gli attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), nei periodi indicati:

	Chiusure limitate nel tempo									
N.	Denominazione della zona	Coordinate	Periodo	Altre osservazioni						
1	Stanhope ground	60° 10' N - 01° 45' E 60° 10' N - 02° 00' E 60° 25' N - 01° 45' E 60° 25' N - 02° 00' E	dal 1° gennaio al 30 aprile							
2	Long Hole	59° 07,35' N - 0° 31,04' O 59° 03,60' N - 0° 22,25' O 58° 59,35' N - 0° 17,85' O 58° 56,00' N - 0° 11,01' O 58° 56,60' N - 0° 08,85' O 58° 59,86' N - 0° 15,65' O 59° 03,50' N - 0° 20,00' O 59° 08,15' N - 0° 29,07' O	dal 1° gennaio al 31 marzo							
3	Coral edge	58° 51,70' N - 03° 26,70' E 58° 40,66' N - 03° 34,60' E 58° 24,00' N - 03° 12,40' E 58° 24,00' N - 02° 55,00' E 58° 35,65' N - 02° 56,30' E	dal 1° gennaio al 28 febbraio							

	Chiusure limitate nel tempo									
N.	Denominazione della zona	Coordinate	Periodo	Altre osservazioni						
4	Papa Bank	59° 56' N - 03° 08' O 59° 56' N - 02° 45' O 59° 35' N - 03° 15' O 59° 35' N - 03° 35' O	dal 1° gennaio al 15 marzo							
5	Foula Deeps	60° 17,50' N - 01° 45' O 60° 11,00' N - 01° 45' O 60° 11,00' N - 02° 10' O 60° 20,00' N - 02° 00' O 60° 20,00' N - 01° 50' O	dal 1° novembre al 31 dicembre							
6	Egersund Bank	58° 07,40' N - 04° 33,00' E 57° 53,00' N - 05° 12,00' E 57° 40,00' N - 05° 10,90' E 57° 57,90' N - 04° 31,90' E	dal 1° gennaio al 31 marzo	(10 x 25 miglia nautiche)						
7	A est dell'Isola di Fair	59° 40' N - 01° 23' O 59° 40' N - 01° 13' O 59° 30' N - 01° 20' O 59° 10' N - 01° 20' O 59° 30' N - 01° 28' O 59° 10' N - 01° 28' O	dal 1° gennaio al 15 marzo							
8	West Bank	57° 15' N - 05° 01' E 56° 56' N - 05° 00' E 56° 56' N - 06° 20' E 57° 15' N - 06° 20' E	dal 1° febbraio al 15 marzo	(18 x 4 miglia nautiche)						

	Chiusure limitate nel tempo					
N.	Denominazione della zona	Coordinate	Periodo	Altre osservazioni		
9	Revet	57° 28,43' N - 08° 05,66' E 57° 27,44' N - 08° 07,20' E 57° 51,77' N - 09° 26,33' E 57° 52,88' N - 09° 25,00' E	dal 1° febbraio al 15 marzo	(1,5 x 49 miglia nautiche)		
10	Rabarberen	57° 47,00' N - 11° 04,00' E 57° 43,00' N - 11° 04,00' E 57° 43,00' N - 11° 09,00' E 57° 47,00' N - 11° 09,00' E	dal 1° febbraio al 15 marzo	A est di Skagen (2,7 x 4 miglia nautiche)		

# ALLEGATO V

### AUTORIZZAZIONI DI PESCA

## PARTE A

# NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione d autorizzazioni di p gli Stati mem	esca tra	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Acque norvegesi e zona di	Aringa, a nord di 62° 00' N		DK	pm	
pesca intorno a Jan Mayen			DE	pm	
			FR	pm	
		pm	IE	pm	pm
			NL	pm	
			PL	pm	
			SE	pm	

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione d autorizzazioni di p gli Stati mem	esca tra	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
	Specie demersali, a nord di 62° 00' N		DE	pm	
			IE	pm	
		nm	ES	pm	nm
		pm	FR	pm	pm
			PT	pm	
			Non assegnate	pm	
	Specie industriali, a sud di 62° 00' N	pm	DK	pm	pm
1, 2b <sup>(1)</sup>	Attività di pesca della grancevola artica con nasse		EE	pm	
			ES	pm	2.7
	pm	pm	LV	pm	Non applicabile
			LT	pm	FF
			PL	pm	

<sup>(1)</sup> La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona delle Svalbard non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

PARTE B NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62°00' N	pm	pm
Venezuela <sup>(1)</sup>	Lutiani (acque della Guyana francese)	pm	pm

Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto valido che vincoli il proprietario della nave richiedente l'autorizzazione di pesca a un'impresa di trasformazione ubicata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare almeno il 75 % di tutte le catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di detta impresa. Il contratto deve recare il visto delle autorità francesi, che ne controllano la corrispondenza non solo alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, ma anche agli obiettivi di sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato è acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora la vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.

### **ALLEGATO VI**

### ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT<sup>1</sup>

1. Numero massimo di pescherecci con lenze e canne e di pescherecci con lenze trainate dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna	pm
Francia	pm
Unione	pm

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mar Mediterraneo

Spagna	pm
Francia	pm <sup>2</sup>
Italia	pm
Cipro	pm <sup>2</sup>
Malta	pm <sup>2</sup>
Unione	pm

3. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mare Adriatico a fini di allevamento

Croazia	pm
Italia	pm
Unione	pm

4. Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

.

I numeri riportati ai punti 1, 2 e 3 possono essere ridotti al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

Questo numero può essere aumentato nel caso in cui un peschereccio a cianciolo sia sostituito da 10 pescherecci con palangari conformemente alla tabella A del punto 4 del presente allegato, una volta predisposta la tabella.

### Tabella A

La tabella sarà predisposta dopo che l'ICCAT avrà approvato il piano di pesca dell'Unione nel 2022, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT applicabili e alle norme dell'Unione.

5. Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro<sup>3</sup>

Stato membro	Numero di tonnare <sup>4</sup>
Spagna	pm
Italia	pm
Portogallo	pm

6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno				
Numero di allevamenti Capacità (in tonnellate)				
Spagna	pm	pm		
Italia	pm	pm		
Grecia	pm	pm		
Cipro	pm	pm		
Croazia	pm	pm		
Malta	pm	pm		

I numeri riportati al punto 5 dovranno essere adattati alla luce dei piani di pesca presentati dagli Stati membri entro il 31 gennaio 2022 per approvazione da parte del gruppo di esperti 2 dell'ICCAT.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Questo numero può essere modificato su richiesta degli Stati membri conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1627, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

Tabella B<sup>5</sup>

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate) <sup>6</sup>		
Spagna pm		
Italia	pm	
Grecia	pm	
Cipro	pm	
Croazia	pm	
Malta	pm	
Portogallo	pm	

7. Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro autorizzati a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

Stato membro	Numero massimo di navi
Irlanda	50
Spagna	730
Francia	151
Portogallo	310

8. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è fissato nel modo seguente:

Stato membro	Numero massimo di pescherecci a cianciolo	Numero massimo di pescherecci con palangari
Spagna	23	190
Francia	11	
Portogallo		79
Unione	34	269

La capacità di allevamento totale del Portogallo, pari a 500 tonnellate (e corrispondente a una capacità di immissione in allevamento di 350 tonnellate), è coperta dalla capacità inutilizzata dell'Unione di cui alla tabella A.

Le cifre riportate nella tabella B del punto 6 dovranno essere adattate alla luce dei piani di allevamento presentati dagli Stati membri entro il 31 gennaio 2022.

## **ALLEGATO VII**

## ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Nel 2021-2022 la pesca esplorativa di austromerluzzo nella zona della convenzione CCAMLR è limitata a quanto segue:

Tabella A
Stati membri autorizzati, sottozone e numero massimo di navi

Stato membro	Sottozona	Numero massimo di navi
Spagna	48.6	pm
Spagna	88.1	pm

### Tabella B

### TAC e limiti per le catture accessorie

I TAC indicati nella tabella sottostante, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e pertanto la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunicherà alle parti contraenti il momento in cui le attività di pesca dovranno cessare a seguito dell'esaurimento del TAC.

Sattagana	Pagiana	Composino	SSRU (48.6) o blocchi di	Limite di cattura dell'austromerluzzo  (Direction dell'austromerluzzo)		tonnellate)/S	e catture accesso SRU (48.6) o blo icerca (88.1)	,
Sottozona	Regione	Campagna	ricerca (88.1)	(Dissostichus mawsoni) (in tonnellate)/SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)	(Dissostichus mawsoni) (in tonnellate)/tutta la sottozona	Razze (Rajiformes)	Granatieri ( <i>Macrourus</i> spp.) <sup>1</sup>	Altre specie
48.6	Tutta la	Dal	48.6_2	pm		pm	pm	pm
	sottozona	1° dicembre 2021 al 30 novembre 2022	48.6_3	pm	nm	pm	pm	pm
			48.6_4	pm	pm	pm	pm	pm
			48.6_5	pm		pm	pm	pm

Nella zona 88.1 quando le catture di granatieri (*Macrourus* spp.) effettuate da una singola nave in due periodi qualsiasi di dieci giorni (ovvero dal primo al decimo giorno, dall'undicesimo al ventesimo giorno oppure dal ventunesimo giorno fino all'ultimo giorno del mese), in una SSRU qualsiasi, superano i 1 500 kg in ciascun periodo di dieci giorni e superano il 16 % delle catture di austromerluzzi (*Dissostichus* spp.) effettuate dalla stessa nave nella medesima SSRU, la nave in questione cessa di pescare in quella SSRU per il resto della campagna.

Cattanana	Dagiana	Commo on o	SSRU (48.6)	Limite di cattura dell'austromerluzzo	Limite di cattura dell'austromerluzzo	1100104 (00.1)		
Sottozona	Regione	Campagna	o blocchi di ricerca (88.1)	(Dissostichus mawsoni) (in tonnellate)/SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)	(Dissostichus mawsoni) (in tonnellate)/tutta la sottozona	Razze (Rajiformes)	Granatieri ( <i>Macrourus</i> spp.) <sup>1</sup>	Altre specie
88.1.	Tutta la	Dal	$A, B, C, G^2$	pm		pm	pm	pm
	sottozona	1° dicembre 2021 al 31 agosto 2022	G, H, I, J, K <sup>4</sup>	pm		pm	pm	pm
			Zona di ricerca speciale dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross	pm	$pm^3$	pm	pm	pm

Tutte le zone al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross e a nord di 70° S.

La specie bersaglio è l'austromerluzzo della specie *Dissostichus mawsoni*. Ogni esemplare di austromerluzzo della specie *Dissostichus eleginoides* catturato è conteggiato nel limite di cattura complessivo dell'austromerluzzo della specie *Dissostichus mawsoni*.

Tutte le zone al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross e a nord di 70° S.

### **Appendice**

### Parte A

### Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6\_2

54° 00' S 01° 00' E

55° 00' S 01° 00' E

55° 00' S 02° 00' E

55° 30' S 02° 00' E

55° 30' S 04° 00' E

56° 30' S 04° 00' E

56° 30' S 07° 00' E

56° 00' S 07° 00' E

56° 00' S 08° 00' E

54° 00' S 08° 00' E

54° 00' S 09° 00' E

53° 00' S 09° 00' E

53° 00' S 03° 00' E

53° 30' S 03° 00' E

 $53^{\circ}$  30' S $02^{\circ}$ 00' E

54° 00' S 02° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6\_3

64° 30' S 01° 00' E

66° 00' S 01° 00' E

66° 00' S 04° 00' E

65° 00' S 04° 00' E

65° 00' S 07° 00' E

64° 30' S 07° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6\_4

68° 20' S 10° 00' E

68° 20' S 13° 00' E

69° 30' S 13° 00' E

69° 30' S 10° 00' E

69° 45′ S 10° 00′ E

69° 45′ S 06° 00′ E

69° 00' S 06° 00' E

69° 00' S 10° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6\_5

71° 00' S 15° 00' O

71° 00' S 13° 00' O

70° 00' S 13° 00' O

70° 00' S 11° 00' O

70° 00' S 10° 00' O

69° 00' S 10° 00' O

69° 00' S 09° 00' O

70° 00' S 09° 00' O

70° 00' S 08° 00' O

69° 00' S 08° 00' O

69° 00' S 07° 00' O

70° 00' S 07° 00' O

 $70^{\circ}~00'~S~10^{\circ}~00'~O$ 

71° 00' S 10° 00' O

71° 00' S 11° 00' O

71° 00' S 11° 00' O

# Elenco delle piccole unità di ricerca (Small scale research units – SSRU)

Regione	SSRU	Linea di confine			
88.1	A	Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.			
	В	Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.			
	С	Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.			
	D	Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.			
	Е	Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30' S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.			
	F	Da 68° 30' S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68° 30' S.			
	G	Da 66° 40' S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso over fino a 178° 50' E, verso sud fino a 70° 50' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66° 40' S.			
	Н	Da 70° 50' S 170° E verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, in direzione nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70° 50' S.			
	I	Da 70° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 70° S.			
	J	Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, in direzione nord lungo la costa fino a 73° S.			
	K	Da 73° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 73° S.			
	L	Da 76° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 76° S.			
	M	Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30' E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, in direzione nord lungo la costa fino a 73° S.			

### Parte B

# NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DEL KRILL ANTARTICO (EUPHAUSIA SUPERBA)

Informazioni generali
Membro:
Campagna di pesca:
Nome della nave:
Livello di catture previsto (in tonnellate):
Capacità giornaliera di trasformazione della nave (tonnellate di peso vivo):
Sottozone e divisioni in cui si intende pescare
Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell'intenzione di pescare il krill antartico

Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell'intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L'intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione della CCAMLR 21-02 (2019).

Sottozona/Divisione	Selezionare la casella corrispondente
48.1	
48.2	
48.3	
48.4	
58.4.1	
58.4.2	

Tecnica di pesca:	Selezion	nare la ca	sella corrisp	ondente			
	□ Rete o	te da traino convenzionale					
	□ Sisten	na di pes	ca continua				
	□ Pomp	mpaggio per svuotare il sacco					
	□ Altri 1	metodi (p	recisare)				
Tipi di prodotto e met	odi per la	stima di	retta del pes	o vivo del kr	ill antartico	catturato	
Tipo di prodotto				na diretta del inente (cfr. a		el krill antart 3/B) <sup>(1)</sup>	rico
Congelato intero							
Bollito							
Farina							
Olio							
Altro prodotto (precis	are)						
(1) Se il metodo n	on è elen	cato nell'	allegato 21-	03/B, descriv	erlo dettagl	iatamente.	
Configurazione delle	reti			1		1	
Misure delle reti		Ret	te 1	Re	te 2	Altra(e	) rete(i)
Apertura della rete (bo	occa)						
Apertura verticale massima (m)							
Apertura orizzontale massima (m)							
Circonferenza dell'ape della rete <sup>(1)</sup> (m)	ertura						
Area dell'apertura (m²	2)						
Dimensione di maglia media della rete <sup>(3)</sup> (mi		sterna <sup>(2)</sup>	Interna <sup>(2)</sup>	Esterna <sup>(2)</sup>	Interna <sup>(2)</sup>	Esterna <sup>(2)</sup>	Interna <sup>(2)</sup>
1 <sup>a</sup> parte della rete							
2ª parte della rete							
3ª parte della rete							
Parte finale della rete (sacco)							
(1) Prevista in cond (2) Dimensione del (3) Dimensione inter- conservazione d	la maglia erna della	esterna e maglia s	tirata sulla b				

Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento al					
relativo schema delle reti nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile					
(www.ccamlr.org/node/74407), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla					
prossima riunione del gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi (Working					
Group on Ecosystem Monitoring and Management - WG-EMM). Lo schema o gli schemi delle reti					
devono includere:					
1. la lunghezza e la larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso dell'acqua);					
2. la dimensione di maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura prevista dalla misura di conservazione della CCAMLR 22-01 (2019)), la forma (ad es. losanga) e il materiale (ad es. polipropilene);					
3. la costruzione della maglia (ad es. annodata, fusa);					
4. i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti della rete; indicare "nil" se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.					
Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini					
Schema o schemi del dispositivo:					
Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare					
riferimento al relativo schema nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se					
disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati					
alla prossima riunione del WG-EMM.					
Raccolta di dati acustici					
Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.					
Tipo (ad es. ecoscandaglio, sonar)					
Fabbricante					
Modello					
Frequenze del trasduttore (kHz)					

Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata):

Indicare le misure che saranno adottate per la raccolta di dati acustici per ottenere informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di krill antartico (*Euphausia superba*) e di altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, punto 2.10).

## ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL PESO VIVO DEL KRILL ANTARTICO CATTURATO

			Para	metro	
Metodo	Equazione (kg)	Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura
Volume del	W*L*H*p*1 000	W = larghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
serbatoio		L = lunghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		$\rho$ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
		H = profondità del krill antartico nel serbatoio	Per cala	Osservazione diretta	m
Flussometro <sup>(1)</sup>	V*F <sub>krill</sub> *ρ	V = volume di krill antartico e acqua combinati	Per cala <sup>(1)</sup>	Osservazione diretta	litro
		$F_{krill}$ = proporzione di krill antartico nel campione	Per cala <sup>(1)</sup>	Correzione volume flussometro	-
		$\rho$ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro

		Parametro					
Metodo	Equazione (kg)	Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura		
Flussometro <sup>(2)</sup>	(V*ρ)–M	V = volume della pasta di krill antartico	Per cala <sup>(1)</sup>	Osservazione diretta	litro		
		M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso	Per cala <sup>(1)</sup>	Osservazione diretta	kg		
		ρ = densità della pasta di krill antartico	Variabile	Osservazione diretta	kg/litro		
Bilancia di flusso	M*(1–F)	M = peso di krill antartico e acqua combinati	Per cala <sup>(2)</sup>	Osservazione diretta	kg		
		F = proporzione di acqua nel campione	Variabile	Correzione peso bilancia di flusso	-		
Vassoio	(M-M <sub>tray</sub> )*N	$M_{tray}$ = peso del vassoio vuoto	Costante	Osservazione diretta prima della pesca	kg		
		M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati	Variabile	Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento	kg		
		N = numero di vassoi	Per cala	Osservazione diretta	-		
Conversione in	M <sub>meal</sub> *MCF	M <sub>meal</sub> = peso della farina prodotta	Per cala	Osservazione diretta	kg		
farina		MCF = coefficiente di conversione in farina	Variabile	Conversione della farina in krill antartico intero	-		

		Parametro				
Metodo	Equazione (kg)	Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura	
Volume del sacco	W*H*L*ρ*π/4*1 000	W = larghezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m	
		H = altezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m	
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro	
		L = lunghezza del sacco	Per cala	Osservazione diretta	m	
Altro	Precisare					

Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua. Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.

### Tappe e frequenza delle osservazioni

Volume del serbatoio

All'inizio della pesca Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è

rettangolare possono essere necessarie altre misurazioni;

precisione  $\pm 0.05$  m)

Ogni mese<sup>(1)</sup> Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato

del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal

serbatoio

Ogni cala Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico

viene tenuto nel serbatoio tra una cala e l'altra, misurare la differenza di

profondità; precisione  $\pm 0.1 \text{ m}$ )

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro<sup>(1)</sup>

Prima della pesca Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima

della trasformazione)

Più di una volta al

mese(1)

Stimare la conversione del volume in peso (p) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri)

preso dal flussometro

Ogni cala<sup>(2)</sup> Ottenere un campione dal flussometro e:

– misurare il volume (ad es. 10 litri) di krill antartico e acqua combinati,

- stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla

base del volume di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro<sup>(2)</sup>

Prima della pesca Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill

antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la

stessa lettura corretta)

Ogni settimana<sup>(1)</sup> Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill

antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill

antartico (ad es. 10 litri) preso dal flussometro corrispondente

Ogni cala<sup>(2)</sup> Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di

krill antartico (pasta di krill antartico) e quello dell'acqua aggiunta; si

presume che la densità dell'acqua sia di 1 kg/litro

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Bilancia di flusso

Prima della pesca Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè

prima della trasformazione)

Ogni cala<sup>(2)</sup> Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e:

- misurare il peso di krill antartico e acqua combinati,

- stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla

base del peso di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Vassoio

Prima della pesca Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il

peso di ciascun tipo; precisione  $\pm 0.1$  kg)

Ogni cala Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati

(precisione  $\pm 0.1 \text{ kg}$ )

Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia,

contare il numero di vassoi di ciascun tipo)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Conversione in farina

Ogni mese<sup>(1)</sup> Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da

1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero

Ogni cala Misurare il peso della farina prodotta

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Volume del sacco

All'inizio della pesca Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione  $\pm 0,1$  m)

Ogni mese<sup>(1)</sup> Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato

del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal sacco

Ogni cala Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione

 $\pm 0.1 \text{ m}$ 

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

<sup>(1)</sup> Un nuovo periodo comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.

Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

### **ALLEGATO VIII**

### ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

1. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	pm	pm
Francia	pm	pm
Portogallo	pm	pm
Italia	pm	pm
Unione	pm	pm

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada e l'alalunga nella zona di competenza della IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	pm	pm
Francia	pm <sup>(1)</sup>	pm
Portogallo	pm	pm
Unione	pm	pm

Questo numero non include le navi registrate a Mayotte; potrà essere aumentato in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.

- 3. Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e l'alalunga nella zona di competenza della IOTC.
- 4. Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC.

### **ALLEGATO IX**

### ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada nelle zone a sud di  $20^{\circ}$  S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	pm
Unione	pm

Numero massimo di pescherecci a cianciolo dell'Unione autorizzati a pescare tonnidi tropicali nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	pm
Unione	pm